



## Comune di Casalbuttano ed Uniti

---

Protocollo 4523...../2018

Casalbuttano ed Uniti, 08/06/2018

Ordinanza n. 3...../2018

**Oggetto: Ordinanza sindacale di divieto di somministrazione e vendita e/o utilizzo di alcolici e altre bevande in bottiglie o contenitori di vetro nelle aree pubbliche o in spazi aperti al pubblico, durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche nell'anno 2018.**

### IL SINDACO

Richiamata la Direttiva emanata in data 7 giugno 2017 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – ufficio ordine pubblico n.555/OP/0001991/2017/1 con la quale venivano evidenziate particolari misure di salvaguardia dell'incolumità delle persone, e di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche in aree pubbliche o spazi aperti al pubblico ed in particolare dispone di accertare, le seguenti condizioni imprescindibili di sicurezza: **“Valutazione di provvedimenti restrittivi finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;**

vista la circolare del Prefetto di Cremona in data 26/06/2017 prot. N. 33622/2017/OPS/A1, avente per oggetto: “Rafforzamento delle misure di sicurezza in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici”;

Vista la nota della Prefettura di Cremona Prot. 42951 in data 16 agosto 2017 ad oggetto: “*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*”;

In conformità alle direttive del Ministero Dell'Interno che auspicano da parte dei Sindaci l'adozione di ordinanze relative al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattina e di ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la SAFETY in occasione di manifestazioni pubbliche di rilievo per le quali è stimata la partecipazione di un consistente numero di persone;

Evidenziato che sono in programma numerose manifestazioni organizzate sia dall'Amministrazione comunale direttamente, o in collaborazione con Associazioni, sia da Soggetti privati per le quali si prevede la presenza un folto numero di persone sulle aree pubbliche o in spazi aperti al pubblico adibiti alle manifestazioni stesse;

Considerato che l'utilizzo di detti contenitori può determinare un serio pericolo per l'incolumità di tutti coloro che frequentano i luoghi interessati da tali eventi, sia nel corso della manifestazione che successivamente;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali, dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie, ovvero recipienti in vetro che possano potenzialmente costruire offesa e pericolo in caso di disordini;

Ritenuto altresì di disporre che il presente divieto sia esteso alle Associazioni e ai Soggetti privati che organizzano le manifestazioni stesse qualora dovessero somministrare bevande in contenitori di vetro in area pubblica;

Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di alcolici e altre bevande in recipienti di vetro che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Attesa, altresì, la necessità di disporre, per le ragioni sopra esposte, il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche o in spazi aperti al pubblico durante le manifestazioni;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alle manifestazioni decorrenti dalla data odierna e fino alla fine dell'anno 2018;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera dell'assemblea dell'Unione di Comuni Lombarda n 11 del 30/04/2011, tra le cui finalità è compresa quella di garantire la sicurezza nell'ambito urbano;

Visto l'art.7 bis del D.lgs. n.267/2000 che stabilisce che alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco è applicabile una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno rubricato: "Incolumità pubblica e sicurezza urbana – definizione ed ambiti di applicazione", in particolare l'art.1 "ai fini di cui all'art.54 del D.lgs. n.267/2000;

Visto il D.L. 23.5.2008 N.92 "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in Legge 24.7.2008 N. 125;

Vista la legge N. 689 del 24 novembre 1981;

Vista l'art. 54 del T.U. D. Lgs 267/2000 ed in particolare il comma 1) lett. C) che dispone: "*Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende: alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto*";

Considerate tutte le motivazioni esposte in premessa;

## ORDINA

Nelle giornate di svolgimento di manifestazioni pubbliche che si terranno su aree pubbliche o in spazi aperti al pubblico e per tutta la durata delle stesse:

1. a tutti i Partecipanti alla manifestazione o a Chiunque presenzi nelle zone occupate dalla stessa, **il divieto di consumare alcolici o altre bevande o alimenti in contenitori di vetro;**
2. a tutti i Titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali ubicati nella zona di svolgimento della manifestazione, nonché alle Associazioni e/o Soggetti privati che organizzano le manifestazioni stesse, **il divieto assoluto di vendere e/o somministrare di alcolici e altre bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc...);**
3. il divieto di cui al punto 2) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e per le consumazioni effettuate al tavolo con responsabilità del singolo Gestore per il ritiro del vuoto
4. è ugualmente vietato a Chiunque **introdurre nell'area della manifestazione bevande in contenitori di vetro e lattine ed abbandonare anche i soli contenitori vuoti;**

## DISPONE

- Che **il presente provvedimento avrà efficacia dalla data odierna e fino al 31.12.2018;**
- Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;
- per effetto dell'art.16 della L. n.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 a carico del trasgressore;
- Che la presente ordinanza sia **pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dalla data odierna fino al 31.12.2018;**
- Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Cremona, Questura di Cremona, al Comando di Polizia locale ed al Comando dei Carabinieri di Casalbuttano ed Uniti e di Cremona;

Il Corpo di Polizia e le Forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

## DEMANDA

Agli Uffici comunali la pubblicazione del presente provvedimento e la massima diffusione possibile con ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Contro la presente ordinanza è ammesso:

- Il ricorso amministrativo davanti al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
- Il ricorso al TAR ai sensi L. 1034/1971 entro il termine di 60 giorni della pubblicazione all'albo, od in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (pubblicazione all'albo) ai sensi del D.P.R. 1199/1971

IL SINDACO  
prof. Gian Pietro Garoli

